



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 298 del 16/04/2024

Oggetto: Approvazione Convenzione con l'Istituto RIZA di Medicina Psicosomatica Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Psicosomatico di Milano; per lo svolgimento di attività di Tirocinio di Formazione e di Orientamento ai sensi della Legge 56/189 e successivi decreti attuativi, da parte degli allievi della scuola presso le strutture dell'ASL VCO. Durata quadriennale dalla data di stipula.

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA



REGIONE
PIEMONTE

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funziionario: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del F. F. proponente Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che il Dottor Giuseppe Bordina, iscritto all'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Psicosomatico di Milano, inviava domanda di tirocinio presso il CDCD di Omegna, recepita al protocollo 22616/24 del 03/04/2024, per una durata di 110 ore da maggio 2024 a maggio 2025;

Premesso inoltre che con mail acquisita in arrivo al protocollo n. 23110/24 del 04/04/2024 l'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Psicosomatico di Milano, richiedeva a questa azienda stipula di convenzione al fine dello svolgimento di Tirocini Formativi e di Orientamento ai sensi dell'art. 8, comma 4b del regolamento n. 509/1998;

Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta;

Visto l'art. 3 della Legge 56 del 18/02/89 che subordina l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione quadriennale attivati presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto che l'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Psicosomatico di Milano ha ottenuto dal MIUR il riconoscimento ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia con D.M. 24/10/1994 e 25/05/2001, ai sensi dell'art. 3, legge 56 del 18/02/1989;

Vista la L. 56/1989 e successivi decreti attuativi, che prevede che gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio annuale per un minimo di 100 ore per quattro anni presso Istituzioni pubbliche o private accreditate;

Visto il testo convenzionale proposto dalla Scuola in oggetto, preliminare alla predisposizione del progetto formativo individuale nel quale devono essere indicati il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutore e del responsabile aziendale, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, la struttura aziendale (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio, gli estremi identificativi delle coperture assicurative a carico dell'università.

Dato atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici per l'Azienda;



REGIONE
PIEMONTE

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Visti gli artt, 6 e 6-bis del D. Lgs 19/06/1999 n. 229 recante norme di riordino per la razionalizzazione del SSN, dedicati a disciplinare i rapporti tra SSN ed Università, nonché i Protocolli d'Intesa tra Regioni, Università e SSN;

Atteso che il quadro di riferimento amministrativo con cui confrontarsi in materia comprende altresì:

- ✚ L'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini" – Repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013 che all'art. 9 – Modalità di attuazione, ultimo paragrafo recita:

Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente è in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome.

- ✚ La circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte prot. n° 676/UC/SAN del 3 aprile 2009.
- ✚ Il "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24/6/1997 n°196, sui tirocini formativi e di orientamento", emanato con Decreto Ministeriale 25/3/1998 n°142, con particolare riferimento all'art. 18 L. 196/97 ed all'art. 1 DM 142/1998.

Vista la Circolare Regione Piemonte prot. n°23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art, 27, lett. g), della L.R. n°10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale;

Rilevato pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione;

Procede ad approvare, con durata quadriennale la convenzione con l'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Psicosomatico di Milano, secondo il testo definito nell'Allegato A) alla presente per lo svolgimento di attività di Tirocinio di Formazione e di Orientamento;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto



DELIBERA

- 1) **Di approvare**, alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, la convenzione con l'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Psicosomatico di Milano, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione e di orientamento presso le strutture dell'ASL VCO ai sensi della Legge 56/189 e successivi decreti attuativi, in conformità al disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente validità di 4 (quattro) anni dalla data della stipula.
- 2) **Di dare atto** che l'Ente Gestore in oggetto redigerà, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, il progetto formativo e di orientamento, con l'indicazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento del tirocinio, nonché degli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e Responsabilità Civile previste a carico del soggetto promotore ai sensi di legge.
- 3) **Di dare atto altresì** che:
 - **Dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;**
 - Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio per ciascuna unità operativa è previsto da apposita DGR e dalla convenzione e comunque le strutture e non l'Azienda nel suo complesso;
 - qualora la presenza e l'attività dei tirocinanti contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.
- 4) **Di dare atto inoltre** che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte del Responsabile della Struttura di destinazione del tirocinante, predisposta secondo quanto proceduralmente convenuto a seguito di confronto-scambio epistolare intervenuto fra i competenti servizi coinvolti e la dirigenza amministrativa interessata.
- 5) **Di demandare** al Direttore della Struttura Organizzativa Complessa di destinazione del tirocinante proposto la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata sia riguardo all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte dal D. Lgs. n°81/2008, sia esercitando la necessaria vigilanza in ordine al rispetto degli obblighi di legge vigenti in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n°101/2018.
- 6) **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1995.

**CONVENZIONE COLLETTIVA PER IL TIROCINIO DEGLI ALLIEVI
DELL'ISTITUTO RIZA DI MEDICINA PSICOSOMATICA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA AD INDIRIZZO PSICOSOMATICO
DI MILANO**

TRA

L'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica, di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in Milano, Via Luigi Anelli n. 1, C.F. n. 97000020152 – P.IVA n. 04886750159 rappresentato dal Presidente dott. Raffaele Morelli, nato a Milano il 05/11/ 1948, C.F. MRLRFL48S05F205P

E

ASL VCO, di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale in Omegna, Via Mazzini, 117, C.F./P.IVA N. 00634880033 di cui il Legale Rappresentante è il Direttore Generale, Dr.ssa Chiara Serpieri nata a Napoli il 19/07/1959, C.F. SRPCHR59L59F839M

PREMESSO CHE:

- la legge 18/02/1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;
- che l'art. 3 della suddetta legge subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione quadriennale attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24/06/1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/12/1962, n. 1859;
- che il Decreto 11/12/1998, n. 509 prevede all'art. 2, comma 1, l'adozione di apposita ordinanza per stabilire le modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento ai sensi della L. n. 56/1989;
- che l'O.M. 10/12/2004 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, art. 3 disciplina modalità, requisiti e procedure per il conseguimento dell'abilitazione ministeriale

all'insegnamento dell'attività di psicoterapia nonché per l'attuazione delle convenzioni con strutture pubbliche o private per lo svolgimento delle specifiche attività formative;

- che l'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo psicosomatico ha ottenuto dal MIUR il riconoscimento ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia con D.M. 24/10/1994 e 25/05/2001;
- che la Giunta della Regione Lombardia, con deliberazione n. X/825 del 25/10/2013 ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" di seguito denominati "Indirizzi regionali", ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, non costituenti rapporto di lavoro.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Definizione del tirocinio

1. La presente convenzione riguarda la tipologia di tirocini curriculari quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico, finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso.
2. Il "soggetto ospitante", su proposta del "soggetto promotore", ai fini di cui all'art. 3 della Legge n. 56/89, si impegna ad accogliere presso i propri Servizi, compatibilmente con la disponibilità delle UU.OO./Servizi coinvolti nel tirocinio, soggetti, di seguito denominati "tirocinanti", in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, per lo svolgimento di tirocini curriculari volti al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2. Il "soggetto ospitante" assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento dell'attività psicoterapeutica e psicologico-clinica (psicodiagnosi e valutazione clinica) idonea ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa dei tirocinanti.
3. Il tirocinio ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della Legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.
4. Il tirocinio curriculare ha una durata stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi di studio e sarà svolto nell'arco temporale che sarà definito nel Progetto formativo individuale. Il tirocinio si considera sospeso per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore ad 60 giorni, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

5. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli ordinamenti di studio o dei piani di studio, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale.
6. Per l'attuazione del rapporto di collaborazione sopra citato, il "soggetto promotore" riconosce le attività di tirocinio svolte presso i servizi del "soggetto ospitante", le cui strutture, concordemente, vengono ritenute dalle parti particolarmente idonee a fornire un'adeguata preparazione teorico-pratica dei tirocinanti.
7. Le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio, il calendario e la sede, vengono stabiliti dai responsabili dei servizi, sentito il referente – responsabile aziendale dei tirocini delle aree psico-sociali e comunicati alla Scuola che offre la propria disponibilità per la migliore organizzazione della stessa.
8. Il periodo della frequenza, le ore di tirocinio verranno concordate con il responsabile del servizio, sentito il referente – responsabile aziendale dei tirocini nelle aree psico-sociale, allo scopo di non intralciare il servizio stesso, nonché per la verifica della disponibilità dei posti.
9. Il "soggetto promotore" si impegna ufficialmente a comunicare per iscritto ai responsabili dei servizi ed al referente responsabile aziendale dei tirocini nelle aree psico-sociali i nominativi dei tirocinanti autorizzati alla frequenza, le ore di tirocinio, il periodo di frequenza e l'annualità.
10. Il "soggetto ospitante" autorizza un massimo di tre tirocinanti laureati in Medicina e Chirurgia o Psicologia, allievi della Scuola di Specializzazione in psicoterapia dell'Istituto Riza, a svolgere il tirocinio pratico

Articolo 2 - Progetto formativo individuale

1. Gli obiettivi, le modalità, le regole di svolgimento del tirocinio, nonché gli esiti di apprendimento sono definite dal Progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.

Articolo 3 - Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del "soggetto promotore" e dal tutor del "soggetto ospitante", indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.

2. Ogni tutor del "soggetto promotore" è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali, collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.
3. Ogni tutor (psicoterapeuta) del "soggetto ospitante" è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali, è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio.

Articolo 4 - Diritti e obblighi del tirocinante

1. Le parti concordano che il tirocinante:
 - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del "soggetto promotore" e del "soggetto ospitante", osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del "soggetto promotore" e al tutor del "soggetto ospitante".
2. Qualora il tirocinante tenesse comportamenti lesivi di diritti o interessi del "soggetto ospitante" ovvero commettessi gravi violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, il "soggetto ospitante", previa informazione al tutor del "soggetto promotore" può sospendere od interrompere lo svolgimento del tirocinio.
3. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione le parti concordano che non è prevista indennità.
4. Al termine del tirocinio, il "soggetto ospitante" attesterà l'avvenuto tirocinio sulla base della dichiarazione del responsabile del servizio.

Articolo 5 - Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatoria

1. Ogni tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da Istituto Riza di Medicina Psicosomatica di Milano.

- b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da Istituto Riza di Medicina Psicosomatica di Milano.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del "soggetto ospitante" e rientranti nel progetto formativo individuale.
3. Comunicazioni obbligatorie: i tirocini curriculari non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie.

Articolo 6 - Durata della convenzione e recesso

1. La presente convenzione ha validità quadriennale a far tempo dalla data di stipula e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative. E' prevista la possibilità di rinnovo su espressa volontà delle parti e dovrà essere formalizzato dal "soggetto ospitante" mediante specifico provvedimento amministrativo.
2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente convenzione, relativamente ad uno o più dei tirocini attivati, solo per i seguenti motivi:
- a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
 - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.
3. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante in forma scritta ed avrà effetto dalla data indicata nella comunicazione scritta.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

Milano, _____

_____, _____

Il soggetto promotore *Istituto Riza di Medicina Psicosomatica*

[firma]

Il soggetto ospitante ASL VCO - OMEGNA

Dr.ssa Chiara SERPIERI
